



**TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE**

DECRETO EX ART. 78 COMMA 1[^] C.C.I.I.

Il Presidente, giudice designato, dott. Roberto Cordio;

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 141-1/2025 P.U., su ricorso di Bacilliere Davide Antonio, nato a Catania il 29.01.1981, C.F. BCLDDN81A29C351J, residente a Catania, corso Italia n. 189, rappresentato e difeso dall'avv. Santa Monfrini;

rilevato che il ricorrente ha chiesto l'accesso alla procedura denominata "Concordato minore" di cui agli articoli 74 ss. del D.Lgs N.147 del 26/10/2022; esaminata la relazione particolareggiata e quella integrativa redatte dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore, dott. Maurizio Stella;

rilevato che la domanda (come parzialmente modificata a seguito del decreto reso in data 8.4.2025) appare ammissibile, essendo corredata dai documenti di cui agli articoli 75 e 76 e considerato che il debitore è titolare di ditta individuale, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che la proposta di concordato è finalizzata a consentire al ricorrente di proseguire l'attività d'impresa, destinando una parte dei flussi di reddito futuri al pagamento delle spese prededucibili e prevedendo, con l'apporto di finanza esterna, la parziale soddisfazione dei creditori, sicchè va qualificata come proposta di concordato in continuità, ai sensi dell'art. 74, c. 1 CCI;

rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, per come emerge dalla ricostruzione dell'attivo e del passivo, effettuata dall'OCC;

rilevato che ai sensi dell'art. 78 CCI *"Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto"*;

rilevato che l'OCC nella persona del gestore dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 78 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che in seno al ricorso è stata chiesta l'adozione delle misure di protezione del proprio patrimonio ex art. 78 CCII sicchè - al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione - va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente in corso nei confronti del ricorrente nonché il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dello stesso;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 comma 2 bis CCI *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore”*;

rilevato che, nella specie, non appare sussistere alcuna delle condizioni di cui al citato comma 2 bis CCI sicchè non vi è luogo per la nomina del commissario giudiziale;

visti gli art.li 68 ss CCI

**P.Q.M.
DICHIARA**

aperta la procedura di concordato minore in continuità di Bacilliere Davide;

DISPONE

che la proposta integrata ed il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia nonchè presso il Registro imprese;

che l'OCC, nella persona del gestore, proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, entro il termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni trenta entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti di Bacilliere Davide, come precisato in motivazione;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

che, scaduto il termine per il voto di cui sopra, l'O.C.C., nella persona del gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione.

Si comunichi

Catania, 26.4.2025

Il Presidente
dott. Roberto Cordio